



Via Pretorio 16
6901 Lugano
091 815 54 67
091 815 56 40

telefono
fax

Repubblica e Cantone
del Ticino

**Consiglio della magistratura
6901 Lugano**

Al
Consiglio di Stato
Residenza governativa
6500 Bellinzona

Lugano
31 gennaio 2002

RAPPORTO ANNUALE (esercizio 2001)

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Nel corso di questo **ottavo esercizio** l'attività del Consiglio della magistratura è stata in gran parte assorbita:

- nel primo semestre, da un'inchiesta sull'operato di un Procuratore pubblico, che nel frattempo ha lasciato la carica, risalente a molti anni fa ma segnalato dal Ministero pubblico federale al Procuratore generale (e da questi al Consiglio della magistratura) solo di recente: inchiesta sfociata nel rapporto speciale dell' 11 giugno 2001, oggetto di pubblicazione;
- nel secondo semestre, da tre procedimenti disciplinari aventi per tema (nuovo e complesso sotto il profilo giuridico) l'accettazione di doni (in senso lato, non penale) da parte di magistrati: procedimenti conclusi con sentenze del 26 novembre 2001.

A soffrirne è stata ancora una volta la gestione ordinaria, tenuto conto che tutti i componenti del Consiglio della magistratura svolgono una funzione o una professione a tempo pieno.

Le sedute plenarie sono state undici, una delle quali dedicata anche ad un incontro con il Capo del Dipartimento delle istituzioni, accompagnato per l'occasione dal Direttore della Divisione della giustizia, per uno scambio d'informazioni e opinioni sull'amministrazione della giustizia, sull'attività del Consiglio della magistratura nonché su temi più puntuali, oggetto di rapporti speciali.

Ancora una volta, intenso è stato inoltre il lavoro profuso tra una seduta e l'altra, sia dai consiglieri titolari sia dai supplenti.

2. COMPETENZA DISCIPLINARE

2.1 Tabella riassuntiva

Incarti iniziati nel 2001	28
Incarti riportati dall'anno precedente	13
Totale incarti in evidenza	41
Sentenze del Consiglio	7
Decisioni presidenziali cresciute in giudicato	0
Incarti altrimenti definiti	5
Totale incarti evasi	11
Incarti riportati al 2002	29

2.2 Commento

Le sette sentenze si riferiscono a procedimenti aperti, in quattro casi, su segnalazioni inoltrate dalla magistratura medesima e, negli altri tre casi, su segnalazioni di terzi.

Nei confronti di due magistrati - la cui integrità e la cui dedizione alla funzione non era né è in discussione - sono state adottate sanzioni disciplinari non estreme (una multa e un ammonimento), per comportamenti ritenuti imprevedibili, siccome potenzialmente idonei a turbare l'immagine della giustizia (che, in uno col corretto funzionamento della giustizia medesima, è il bene protetto dal diritto disciplinare). Gli altri procedimenti si sono conclusi senza sanzioni.

I cinque incarti "altrimenti definiti" si riferiscono a segnalazioni non rientranti nelle competenze del Consiglio della magistratura ed evase con lettere esplicative ai segnalanti.

Nel corso del 2001 sono state inoltre prese tre decisioni presidenziali giusta l'art.85 LOG. Esse non figurano nella statistica poiché i segnalanti si sono avvalsi del diritto di chiedere il giudizio dell'intero Consiglio, che non ha avuto il tempo di pronunciarsi entro la fine dell'anno.

L'alto numero dei nuovi incarti iniziati nel 2001 non deve destare particolari preoccupazioni in punto alla correttezza e alla puntualità nell'amministrazione della giustizia. Esso è per lo più riconducibile al fatto che molte persone coinvolte in cause giudiziarie e scontente del loro esito si rivolgono al Consiglio della magistratura credendo a torto che vi possa porre rimedio, quasi fosse un'istanza d'appello.

In data 11 aprile 2001 il Tribunale federale ha intimato la motivazione della sua sentenza del 26 gennaio 2001, con la quale ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il ricorso di diritto pubblico inoltrato contro la sentenza del 10 ottobre 2000 di questo Consiglio, che aveva pronunciato la destituzione dalla carica di un magistrato. L'Alta Corte ha tra l'altro esaminato e riconosciuto la conformità delle norme cantonali (istituzionali e procedurali) concernenti il Consiglio della magistratura alla Costituzione federale e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma ha nel contempo posto l'accento sulla probabile necessità, in un prossimo futuro, di adeguarle al previsto nuovo art. 29a Cost., prevedendo un'istanza giudiziaria di ricorso. Questa problematica è già stata segnalata al Dipartimento delle istituzioni.

3. ESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA

L'esame dei rendiconti giudiziari e delle statistiche dell'anno 2000 non ha evidenziato problemi necessitanti un approfondimento da parte del Consiglio della magistratura, ritenuto che il disagio del settore penale (Tribunale penale cantonale e Ministero pubblico) era già al vaglio delle istanze politiche (cfr. il rapporto annuale dell'anno scorso).

In merito, il Consiglio della magistratura è stato rappresentato dal suo vicepresidente nel gruppo di lavoro guidato dal giudice Michele Rusca e, in data 14 febbraio 2001, ha preso posizione sulle proposte di riforma parziale dell'organizzazione giudiziaria contenute nel rapporto del 29 novembre 2000, sostanzialmente condividendole. Ne ha fatto seguito il Messaggio governativo n.5134 del 26 giugno 2001 concernente l'istituzione di una Pretura penale e della funzione di Sostituto Procuratore pubblico.

Due richieste di chiarificazioni concernenti la lentezza della giustizia penale - pervenute al Consiglio di Stato e al Dipartimento delle istituzioni e trasmesse, per una presa di posizione, al Consiglio della magistratura - hanno dato l'occasione di analizzare nuovamente la situazione presso il Ministero pubblico, dopo l'entrata in funzione di tre nuovi magistrati. La constatazione è che, sebbene l'impatto positivo sia stato rallentato da numerosi avvicendamenti personali, i risultati (conseguenti anche ai correttivi strutturali e procedurali adottati nel 1999) sono tangibili e non potranno che migliorare. Ciò non significa che gli arretrati costatati nel 1996/97 (10000 incarti) siano stati tutti smaltiti. Diversi procedimenti continuano a patire ritardi non compatibili con il principio della celerità processuale. Va però considerato che quando ci si trova confrontati con situazioni critiche come quella costatata alla fine degli anni novanta, non solo sono lunghi i tempi tecnici e politici d'individuazione e d'adozione dei rimedi, ma anche i rimedi stessi necessitano di un certo tempo per esplicarne gli effetti e per riassorbire i danni già creatisi. In ogni modo l'esame dei procedimenti arretrati consentono di rendersi conto del fatto che solo la complessità del caso e/o l'uso, peraltro legittimo, d'impugnative influiscono realmente sulla loro durata, mentre nessuna rilevanza ha la notorietà dell'accusato.

In data 15 febbraio 2001, a conclusione di un'indagine avviata presso la Giudicatura di pace di Lugano nel 1999 a seguito di alcune segnalazioni riguardanti ritardi nella conduzione e nella definizione delle cause, il Consiglio della magistratura ha inviato un rapporto speciale al Dipartimento delle istituzioni. La constatazione fu che i ritardi, effettivamente costatati in quell'anno, erano da attribuire a motivi contingenti d'ordine amministrativo, e sono stati in seguito recuperati. Anche i dati statistici più recenti confermano che la situazione si è normalizzata.